

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1972/150 presentato da DARIO GINEFRA testo di mercoledì 14 gennaio 2009, seduta n.114

La Camera,
premessi che:

la crisi economica internazionale, come ampiamente previsto, sta facendo ormai sentire i suoi effetti anche nel nostro Paese, con conseguenze particolarmente pesanti per i lavoratori;
dagli ultimi dati recentemente pubblicati si prevede che il 2009 e il 2010 si configurano come due anni di recessione con conseguente tracollo dei posti di lavoro: secondo gli stessi dati nell'anno in corso saranno 600 mila i lavoratori che perderanno il posto di lavoro e la disoccupazione salirà all'8,4. Solo nel mese di dicembre 2008, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria da parte delle aziende ha conosciuto un incremento pari al 526 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

le timide misure previste dal provvedimento in esame, e più complessivamente dalle politiche sin qui varate dal Governo, non appaiono in grado di far fronte alle dimensioni del fenomeno della flessione dell'occupazione e alla conseguente crescente richiesta di ricorso agli ammortizzatori sociali;

in questo contesto, si delinea come improcrastinabile la soluzione di un ulteriore problema che, apparentemente secondario, appare come una inaccettabile, ulteriore penalizzazione di lavoratori già duramente colpiti dalle conseguenze della crisi. Infatti, l'attuale trattamento fiscale sugli emolumenti arretrati sul trattamento di integrazione salariale (CIGS), applicato dall'INPS, in qualità di sostituto di imposta, prevede che gli stessi siano sottoposti a tassazione separata - qualora erogati nel corso dell'anno successivo al periodo di mancato impiego -, equiparandoli a quelle tipologie di reddito che, pur assumendo rilevanza fiscale in un determinato momento, si formano in periodi di imposta precedenti;

tale circostanza appare configurarsi come un'ingiusta penalizzazione di redditi già fortemente decurtati, risultando, peraltro, in contrasto con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate che nella risoluzione 379/E, del 3 dicembre 2002, e nella circolare n. 23 del 1997, chiarisce che «l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici per l'erogazione degli emolumenti stessi»;

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di sua competenza, per favorire un'applicazione del regime fiscale di detti trattamenti volta ad escludere la richiamata ingiusta penalizzazione.

9/1972/150. Ginefra, Vico, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.